



PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
il 25 giugno 2021.

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. - Via Filadelfia 220 – 10137 Torino
Cap.soc.Euro 28.840.041,20 i.v.
C.C.I.A.A. Torino n. 520409 - Tribunale Torino n. 631/77
Cod.Fisc. – Part.IVA 01934250018

Indice

1.	PREMESSA	1
2.	DEFINIZIONI	1
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	6
4.	INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA	7
5.	REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	11
6.	COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI	12
7.	RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE	13
8.	ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE	13
9.	PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	14
10.	PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI ORGANI DELEGATI	16
11.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	17
12.	OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	17
13.	DELIBERE QUADRO	18
14.	OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB	19
15.	OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	20
16.	DISPOSIZIONI FINALI	23
	ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	24

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (“**CLI**” o la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con le delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 22 aprile 2017, n. 21624 del 10 dicembre 2020 in attuazione della delega contenuta nel D. Lgs. 10 giugno 2019, n. 49 che ha recepito la direttiva comunitaria 828/2017/UE “SHRD II” (il “**Regolamento OPC**” o “**Regolamento CONSOB**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 nonché ogni altra comunicazione, delibera o disposizione integrativa o modificativa successivamente emanata da Consob, ESMA o altra autorità competente (“**Comunicazione Consob**”).
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) poste in essere da CLI, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.3 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di CLI in data 25 giugno 2021, subordinatamente al parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come *infra* definito), reso in data 17 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC.
- 1.4 Le variazioni apportate in data 25 giugno 2021 alla presente Procedura entreranno in vigore a far data dal 1° luglio 2021.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nella Procedura hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo o, eventualmente, nel Regolamento OPC:
 - (a) “**Amministratori coinvolti nell’Operazione**”: gli amministratori di CLI che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
 - (b) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di CLI in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance al quale CLI ha aderito e si è conformata. In particolare gli Amministratori Indipendenti sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione all’atto di nomina e successivamente in occasione dell’annuale attività di verifica circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli stessi (su cui il Collegio Sindacale verifica la correttezza procedurale della verifica);
 - (c) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori di CLI diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Cor-

relate;

- (d) “**Amministratori Non Esecutivi**”: gli Amministratori di CLI privi di deleghe di gestione individuali, riconosciuti come non esecutivi dal Consiglio di Amministrazione;
- (e) “**Codice di Corporate Governance**”: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce, come di volta in volta modificato e integrato;
- (f) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate della Società di cui al successivo Paragrafo 6;
- (g) “**Comunicazione Consob**”: la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, rubricata “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*”, nonché ogni altra comunicazione, delibera o disposizione integrativa o modificativa successivamente emanata da Consob, ESMA o altra autorità competente;
- (h) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, oppure basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure praticate a soggetti con cui CLI siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (i) “**Controllo**”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di una società a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
 - (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della società in forza di uno statuto o di un accordo;
 - (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario ed il controllo della società è detenuto da tale consiglio o organo;
 - (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario ed il controllo della società è detenuto da tale consiglio o organo.

I termini “controllante”, “controllata/e” e “controllare” utilizzati nella

presente Procedura hanno – *mutatis mutandis* – il medesimo significato sopra indicato.

- (j) “**Controllo Congiunto**”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un’attività economica;
- (k) “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa ed i sindaci effettivi. In particolare, sono da considerarsi Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre agli amministratori (esecutivi o meno) ed ai sindaci effettivi, tra gli altri, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di CLI e gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di CLI individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (l) “**Esperto/i Indipendente/i**”: uno o più esperti indipendenti, scelti e nominati dal Comitato (o dal Consiglio di Amministrazione di CLI su indicazione del Comitato), con il compito di assistere il Comitato stesso nello svolgimento delle sue funzioni. Ai fini della selezione dell’Esperto e della sua qualificazione come Indipendente, il Comitato Parti Correlate deve tenere conto:
 - (i) di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) CLI, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società;
 - (ii) delle motivazioni per le quali le relazioni di cui al punto che precede sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza;
- (m) “**Influenza Notevole**”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società senza averne il Controllo. Un’Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente ad un altro soggetto di avere un’Influenza Notevole;

- (n) “**Joint Venture**”: una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a Controllo Congiunto;
- (o) “**Interesse Significativo**”: si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio, o uno svantaggio di qualsivoglia natura e di entità significativa dalla realizzazione di un’Operazione con Parti Correlate della Società. La significatività di un interesse deve essere valutata in applicazione del successivo Paragrafo 8 sulla base delle circostanze concrete della fattispecie, nel rispetto delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un interesse significativo può ritenersi sussistente qualora (i) vi sia la condivisione, tra CLI e la Società Collegata con cui l’operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dall’esito dell’Operazione con Parte Correlata o, in generale, dai risultati conseguiti da tale Società Collegata, ovvero (ii) sussista un rapporto partecipativo in capo ad una società che sia terza parte correlata di tipo analogo a quello riportato sull’esempio che segue: la società A) controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la Società C), non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Collegate;

- (p) “**Manager**”: ciascun Amministratore Delegato, Amministratore Unico o Direttore Generale della Società o qualunque dirigente di CLI a cui siano stati conferiti poteri per compiere operazioni di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni di Importo Esiguo;
- (q) “**Operazione/i con Parte/i Correlata/e**” ovvero “**Operazione/i**”: le Operazioni definite tali in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna Operazione, in conformità con quanto disposto dall’Appendice al Regolamento OPC;
- (r) “**Operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 500.000,00, nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica, e non superiore a Euro 200.000,00, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica;
- (s) “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che

alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 1 alla presente Procedura;

- (t) “**Operazioni di Minore Rilevanza**”: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (u) “**Operazioni Ordinarie**”: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di tesoreria e le operazioni di *cash pooling* concluse con la Società Controllante.;
- (v) “**Parti Correlate**”: i soggetti definiti tali in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, i soggetti definiti come tali dallo IAS 24 e dall’Appendice al Regolamento OPC;
- (w) “**Presidi Equivalenti**”: i soggetti a cui sono attribuite funzioni e competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate, nei casi indicati nel successivo Paragrafo 6;
- (x) “**Registro delle Parti Correlate**” o “**Registro**”: il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate, ai sensi del successivo Paragrafo 5;
- (y) “**Registro delle Operazioni con Parti Correlate**” o “**Registro Operazioni**”: il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del successivo Paragrafo 5;
- (z) “**Regolamento Emittenti**”: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- (aa) “**Regolamento OPC**”: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- (bb) “**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
- (cc) “**Regolamento (UE) 596/2014**” il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, e successive modifiche e integrazioni, relativo agli abusi di mercato (regolamento degli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- (dd) “**Regolamento (CE) 1606/2002**” il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali;
- (ee) “**Società Controllante**”: la società che detiene la partecipazione di maggioranza in CLI;

- (ff) “**Società Controllata**”: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
- (gg) “**Società Collegata**”: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;
- (hh) “**Stretti Familiari**”: quei familiari di un soggetto che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con CLI. Sono sempre considerati Stretti Familiari: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quel soggetto; (b) i figli del coniuge o del convivente di quel soggetto; (c) le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente;
- (ii) “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 Ai fini della presente Procedura, in conformità a quanto stabilito dall'Appendice al Regolamento OPC, per Parti Correlate si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

E' considerata una parte correlata una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, il tutto come meglio definito di seguito.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Con la precisazione che, nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Sicchè, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato, con il supporto del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di CLI provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente Paragrafo 3.1.
- 3.3 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia parte correlata in una determinata operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente paragrafo sono adottate dal Consiglio di Amministrazione.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA

- 4.1 Sono di seguito riportati i ruoli e le responsabilità nell'ambito della Procedura.
- (a) **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** fatta eccezione per le ipotesi di Operazioni che lo coinvolgono, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CLI, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:
- (i) stabilire – congiuntamente al Presidente del Comitato e tenuto conto delle valutazioni del *Manager*, se del caso – se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura, e in particolare: (x) se la controparte rientra nel Registro delle Parti Correlate custodito presso la funzione Affari Legali e Societari; (y) se l'operazione rientra o meno nei casi di esenzione della Procedura ovvero se si tratta di un'Operazione di Importo Esiguo; (z) se l'operazione è di Maggiore o Minore Rilevanza (tenendo conto anche del possibile cumulo);
 - (ii) individuare in caso di necessità al ricorrere dei presupposti previsti dalla presente Procedura, congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, i Presidi Equivalenti e conferire istruzioni alla funzione Affari Legali e Societari per l'attivazione dei suddetti Presidi Equivalenti.
- (b) **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione,

nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:

- (i) approvare la Procedura e le sue eventuali modifiche e/o revisioni;
 - (ii) deliberare su tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, nonché sulle Operazioni di Minore Rilevanza che siano sottoposte alla sua approvazione; e
 - (iii) nelle ipotesi di Operazioni che coinvolgono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a svolgere le funzioni attribuite a quest'ultimo ai sensi della precedente lettera (a).
- (c) **Presidente del Comitato:** il Presidente del Comitato Parti Correlate, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, a:
- (i) determinare – congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di Operazioni che non coinvolgono quest'ultimo) e tenuto conto delle valutazioni del *Manager*, se del caso – se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura;
 - (ii) convocare il Comitato per le deliberazioni di competenza del medesimo ai sensi della Procedura;
 - (iii) curare che la documentazione necessaria ad istruire le deliberazioni del Comitato sia accurata, completa ed esaustiva e venga trasmessa ai relativi componenti nei termini previsti dal regolamento adottato dal Comitato medesimo e, in ogni caso, in tempo utile a consentire una compiuta valutazione dell'operazione;
 - (iv) illustrare, nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, le valutazioni condotte dal Comitato e le determinazioni dallo stesso assunte in relazione ad una operazione allo stesso sottoposta.
- (d) **Comitato Parti Correlate:** il Comitato, nell'ambito della Procedura, è l'organo deputato a:
- (i) esprimere il parere preventivo sulla Procedura e sulle sue eventuali modifiche e/o revisioni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento OPC;
 - (ii) esprimere il parere preventivo motivato e non vincolante sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo Paragrafo 10;
 - (iii) partecipare alle trattative ed alle attività istruttorie condotte prima del compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprimere il parere preventivo motivato e vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione e sulla correttezza sostanziale e procedurale dell'Operazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC e secondo le modalità descritte al successivo Paragrafo 9.

- (e) **Presidente del Collegio Sindacale:** il Presidente del Collegio Sindacale, nell'ambito della Procedura, è chiamato a collaborare con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero con il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, per individuare i Presidi Equivalenti da attivare qualora ne ricorrano i presupposti indicati nella presente Procedura.
- (f) **Collegio Sindacale:** in conformità al Regolamento OPC, il Collegio Sindacale di CLI vigila sulla conformità della Procedura al Regolamento OPC, nonché sulla osservanza della stessa da parte dei soggetti a cui la medesima Procedura è rivolta e ne riferisce all'Assemblea, se del caso, ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'art. 153 del TUF.
- (g) **Funzione Affari Legali e Societari:** la funzione Affari Legali e Societari, nell'ambito della Procedura, relativamente agli aspetti giuridici, è chiamata tra l'altro a:
 - (i) elaborare la Procedura e le sue eventuali modifiche/revisioni, da sottoporre alle deliberazioni, per quanto di rispettiva competenza, del Comitato e del Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) predisporre e custodire il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, aggiornarli in base alle informazioni ricevute dai soggetti interessati e trasmetterli al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato, al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ed – eventualmente - ai *Manager*;
 - (iii) coordinare la raccolta delle informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate da sottoporre al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione al fine dell'assunzione delle rispettive deliberazioni;
 - (iv) supportare, in collaborazione con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, il *Manager* interessato nella valutazione circa l'applicazione della Procedura ad una potenziale operazione, in vista della successiva condivisione e verifica di detta valutazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato ovvero con il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi;
 - (v) attivare, in caso di necessità e su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, i Presidi Equivalenti per l'immediata sostituzione del membro del Comitato che abbia dichiarato la sussistenza di una correlazione rispetto alla singola operazione su cui è chiamato ad intervenire.
- (h) **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:** il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di CLI, nell'ambito della Procedura, è chiamato, tra l'altro, relativamente agli aspetti economico-finanziari, a:
 - (i) supportare, in collaborazione con la funzione Affari Legali e

Societari, il *Manager* interessato nella valutazione circa l'applicazione della Procedura ad una potenziale operazione, in vista della successiva condivisione e verifica di detta valutazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Presidente del Comitato ovvero con il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi;

- (ii) fornire, nel corso delle riunioni del Comitato Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione, convocate ai sensi della Procedura, le informazioni di propria competenza circa l'Operazione con Parte Correlata su cui i suddetti organi sono chiamati ad esprimersi;
 - (iii) predisporre, con il supporto della funzione Affari Legali e Societari il Documento Informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC in caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza;
 - (iv) fornire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale le informazioni di propria competenza in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e alle Operazioni a cui sia stato ritenuto applicabile il regime di esenzione di cui al successivo Paragrafo 15;
 - (v) verificare l'esistenza di Operazioni con Parti Correlate rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 8 del Regolamento OPC e compilare l'idonea informativa di bilancio;
 - (vi) comunicare trimestralmente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione le informazioni di cui al successivo Paragrafo 5.5.
- (i) **Manager.** ciascun *Manager* competente a porre in essere un'operazione, nell'ambito della Procedura è chiamato a:
- (i) informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato di qualsiasi potenziale Operazione che rientra nei poteri ad esso attribuiti, illustrandone ogni elemento essenziale ai fini della valutazione di tale Operazione; e
 - (ii) ove ad esso/essa richiesto, supportare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, con l'ausilio del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (per gli aspetti economico-finanziari) e della funzione Affari Legali e Societari (per gli aspetti giuridici), nel valutare se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nella Procedura.

- 5. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**
- 5.1 CLI istituisce il Registro delle Parti Correlate, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Paragrafo 3. CLI istituisce altresì il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza.
- 5.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuti su supporto elettronico, sono curati dalla funzione Affari Legali e Societari di CLI d'intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. I Registri sono custoditi anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.
- 5.3 La funzione degli Affari Legali e Societari di CLI provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di CLI e del soggetto che controlla CLI l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'Influenza Notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente Paragrafo 3.1.
- 5.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di CLI e del soggetto che controlla CLI sono tenuti a comunicare tempestivamente alla funzione Affari Legali e Societari di CLI qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la funzione Affari Legali e Societari di CLI provvede ad aggiornare il Registro con periodicità almeno semestrale sulla base delle informazioni ad essa comunque disponibili.
- 5.5 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari:
- (a) individua periodicamente e comunica al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (x) i valori di capitalizzazione, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e (y) i valori di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza;
 - (b) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Paragrafo 15.

6. COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI

6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto prevalentemente da Amministratori Indipendenti.

6.2 Si ha per istituito il Comitato Parti Correlate anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente, purché composto come indicato nel Paragrafo 6.1 che precede.

6.3 Ciascun membro del Comitato deve comunicare tempestivamente alla funzione Affari Legali e Societari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e al Comitato l'eventuale sussistenza di una correlazione rispetto alla singola Operazione su cui è chiamato ad intervenire. In caso di segnalazione, la funzione Affari Legali e Societari, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di impossibilità o inerzia, del Consiglio di Amministrazione) provvede all'immediata sostituzione del soggetto coinvolto, attraverso il coinvolgimento di Presidi Equivalenti, applicando l'ordine di seguito indicato:

- (a) sostituzione con altro Amministratore Indipendente, in carica e non correlato;
- (b) sostituzione con un membro effettivo del Collegio Sindacale (diverso dal Presidente), in carica e non correlato.

Il supplente subentra in via temporanea al fine esclusivo di esaminare ed esprimersi sulla specifica Operazione nella quale sussiste la correlazione con il componente del Comitato temporaneamente sostituito.

6.4 Il regime relativo ai Presidi Equivalenti si applica anche in caso di:

- (a) cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato Parti Correlate;
- (b) perdita da parte di uno di questi dei requisiti d'indipendenza previsti al Paragrafo 2.1(a).

In tali casi, il supplente resta in carica sino alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare per la reintegrazione del Comitato.

6.5 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.

6.6 I membri del Comitato Parti Correlate durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore o perdita dei requisiti di indipendenza.

6.7 Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Parti Correlate, i membri del Comitato Parti Correlate eleggono al proprio interno un Presidente, che avrà il compito di coordinare le attività del Comitato medesimo e svolgere le funzioni previste dalla presente Procedura e dalla normativa applicabile.

6.8 Il Comitato Parti Correlate o i Presidi Equivalenti individuati ai sensi del presente Paragrafo 6 possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e compe-

tenza sulle materie interessate, previa verifica della relativa indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate al precedente Paragrafo 2.1(l).

7. RISERVA DI COMPETENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO DI DELEGHE

- 7.1 La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 7.2 Qualora la correlazione sussista con il *Manager* competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

8. ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE

- 8.1 Il *Manager* che intende effettuare un'operazione deve preventivamente accertarsi, con il supporto della funzione Affari Legali e Societari e del Dirigente Preposto, se la controparte di tale operazione rientri nel Registro delle Parti Correlate. A tal fine, si ha riguardo ad ogni beneficiario ultimo dell'operazione. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato, per le valutazioni del caso. Qualora una Operazione coinvolga il Presidente del Consiglio di Amministrazione, questo rimette al Consiglio di Amministrazione ogni valutazione in merito.
- 8.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato valutano ovvero il Consiglio di Amministrazione (in caso di Operazione che coinvolge il Presidente del Consiglio di Amministrazione), (i) se l'Operazione proposta rientra in un caso di esenzione dall'applicazione della Procedura ovvero se si tratta di un'Operazione di Importo esiguo e (ii) se la stessa costituisce un'Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza, sulla base dei parametri calcolati dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi del precedente Paragrafo 5.5.
- 8.3 Quando un'Operazione con Parte Correlata è ritenuta probabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dinamica di svolgimento dell'Operazione medesima, fornisce al Comitato Parti Correlate, in base agli elementi allo stato disponibili e alle stime ragionevolmente possibili, una sintesi dell'Operazione indicando:
- (a) la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
 - (b) la natura della correlazione;
 - (c) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;

- (d) le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
 - (e) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
 - (f) le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
 - (g) ogni altra utile informazione che possa consentire al Comitato Parti Correlate di valutare la natura e il valore dell'Operazione.
- 8.4 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente Paragrafo 8.3, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica Operazione, una Parte Correlata, lo stesso, entro i due giorni successivi al ricevimento delle predette informazioni, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, nonché la funzione Affari Legali e Societari, affinché si proceda alla sua sostituzione con un Presidio Equivalente secondo la procedura indicata nel precedente Paragrafo 6.4.
- 8.5 Senza indugio e comunque entro quattro giorni di calendario, tenuto conto di eventuali ragioni di urgenza, dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Paragrafo 8.3, il Presidente del Comitato Parti Correlate convoca il Comitato per effettuare ogni più opportuna e preliminare verifica.
- 8.6 L'*iter* procedurale di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate segue le previsioni contenute nel successivo Paragrafo 9, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, o nel successivo Paragrafo 10, ove si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza.

9. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 9.1 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ricade nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di CLI e richiede il previo favorevole parere¹ del Comitato Parti Correlate ai sensi del presente Paragrafo 9, fatto salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.8.
- 9.2 Il Comitato Parti Correlate è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. A tal fine, prima dell'inizio delle trattative, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, eventualmente per il tramite della funzione Affari Legali e Societari, dopo la messa a disposizione delle informazioni di cui al Paragrafo 8.2 che precede, provvedono, nel corso delle trattative, alla trasmissione di aggiornamenti, evidenziando

¹ Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento OPC nelle Operazioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, i pareri previsti negli articoli 7 e 8 del Regolamento OPC nonché nell'Allegato 2 al medesimo Regolamento OPC recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione.

eventuali scostamenti significativi rispetto alle informazioni precedentemente fornite. Il Comitato può altresì partecipare direttamente alle trattative o delegare a tale scopo uno o più dei suoi componenti.

- 9.3 Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, previa verifica della relativa indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate al precedente paragrafo 2.1, lett. (l).
- 9.4 All'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, prima della prevista riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate rilascia motivato parere in ordine alla (i) sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e (ii) convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione che, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo, viene archiviato presso la funzione Affari Legali e Societari.
- 9.5 Il parere del Comitato Parti Correlate contiene la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno del Comitato rispetto al compimento dell'Operazione. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza influenzate da tale attività il parere del Comitato Parti Correlate reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.
- 9.6 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione e vi sia un Amministratore coinvolto nell'Operazione, il medesimo concorre unicamente al raggiungimento del *quorum* costitutivo del Consiglio di Amministrazione, convocato per l'approvazione dell'Operazione. Al momento della votazione, invero, il medesimo sarà obbligato ad astenersi, con conseguente esclusione dal *quorum* deliberativo.
- 9.7 Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale può richiedere al Comitato Parti Correlate chiarimenti in merito al parere espresso; il Comitato (in persona del proprio Presidente o, in assenza, del componente indipendente non correlato più anziano di carica) risponde nel corso della riunione, anche con l'ausilio di dipendenti e/o consulenti esterni della Società, nonché dell'Esperto Indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato medesimo, qualora lo stesso sia stato invitato dal Comitato Parti Correlate a partecipare alla riunione del Consiglio.
- 9.8 Qualora lo Statuto sociale lo preveda, il Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato abbia espresso parere negativo, qualora detta operazione sia stata approvata anche dall'assemblea degli azionisti, con i *quorum* richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria e con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti che non siano Parte Correlata votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto). A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto

alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

- 9.9 In caso di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata, il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.10 Una volta che l'Operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso, anche a mezzo di delegati, ne dà pronta informativa al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e, se del caso, al *Manager* incaricato dell'Operazione affinché procedano per le attività di rispettiva competenza.

10. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI ORGANI DELEGATI

- 10.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate dal Consiglio di Amministrazione (e/o dal *Manager* dotato dei relativi poteri per l'effettuazione dell'Operazione), a seconda delle rispettive competenze, previo parere² non vincolante del Comitato Parti Correlate ai sensi del presente Paragrafo 10, inviato prima dell'approvazione dell'Operazione.
- 10.2 Il Comitato Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, previa verifica della relativa indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate al precedente Paragrafo 2.1, lett. (l).
- 10.3 Il parere del Comitato, redatto tenendo conto di quanto indicato al precedente Paragrafo 5, è allegato al verbale della riunione che, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo, viene archiviato presso la funzione Affari legali e Societari.
- 10.4 In caso di approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il verbale reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.5 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione e vi sia un Amministratore coinvolto nell'Operazione, il medesimo concorre unicamente al raggiungimento del quorum costitutivo del Consiglio di Amministrazione, convocato per l'approvazione dell'Operazione. Al momento della votazione, invero, il medesimo sarà obbligato ad astenersi, con conseguente esclusione dal quorum deliberativo.
- 10.6 Nel caso in cui l'Operazione rientri nei poteri delegati ad un *Manager*, la funzione Affari Legali e Societari gli dà pronta informativa del parere espresso dal Comitato. Il *Manager* può procedere al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, anche in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, ma previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

² Cfr. Nota 1.

11. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

- 11.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Paragrafi 8, 9 e 10, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 11.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
- 11.3 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, per l'approvazione della proposta di deliberazione che - ove previsto dallo Statuto della Società - sia stata sottoposta all'Assemblea pur in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 9.8.
- 11.4 In caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza, si applicano le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 15.7.

12. OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 12.1 Alla data di approvazione della presente Procedura, non vi sono Società Controllate dalla Società. Ad ogni modo, qualora in futuro vi fossero Società Controllate da CLI, le procedure indicate nei precedenti Paragrafi 8, 9 e 10 si applicheranno anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una Società Controllata dalla Società, ferme restando i casi di esenzione previsti nel successivo Paragrafo 15.
- 12.2 Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente Paragrafo 12.1, le Società Controllate, nella persona del loro amministratore delegato o dell'amministratore unico, informano tempestivamente il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e la funzione Affari Legali e Societari di CLI riguardo alle Operazioni con Parti Correlate di CLI che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente Paragrafo 8.3 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura, per consentire a CLI di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura stessa.
- 12.3 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:
- (a) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare,

una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;

- (b) entro 5 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

13. DELIBERE QUADRO

- 13.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso le delibere-quadro:
 - (a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - (b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 13.2 Le delibere quadro sono adottate in conformità e in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti Paragrafi 8, 9 e 10, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate e qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie di rilevanza determinate in applicazione dell'Allegato 1 alla presente Procedura.
- 13.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CLI, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dello Statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.
- 13.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, CLI pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi almeno una delle soglie di rilevanza determinate in applicazione dell'Allegato 1 alla presente Procedura.
- 13.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Paragrafi 8, 9 e 10.

14. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

- 14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato inviano al Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito allo stato di esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate precedentemente approvate, incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Paragrafo 13. In particolare, devono essere comunicate al Comitato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le modalità e le condizioni con cui le Operazioni sono state realizzate e specificate le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'Operazione.
- 14.2 A tal fine, i *Manager* comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari le Operazioni eseguite nel trimestre di riferimento.
- 14.3 Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- 14.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa regolamentare applicabile, nonché sul proprio sito internet, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento. Tale documento è redatto dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari con il supporto della funzione Affari Legali e Societari e trasmesso alle preposte funzioni aziendali per l'inoltro alla Consob e la diffusione al pubblico.
- 14.5 In occasione di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, CLI dovrà predisporre, a cura del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari in collaborazione con la funzione Affari Legali e Societari, un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento – a cui devono essere allegati il parere del Comitato Parti Correlate, dell'Esperto Indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato stesso, nonché il parere dell'Esperto Indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Consiglio di Amministrazione – deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa regolamentare applicabile, nonché inviato alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento OPC.

- 14.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, anche le seguenti informazioni:
- (a) la descrizione dell'Operazione;
 - (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - (d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi nell'Allegato 1 alla presente Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
 - (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se CLI si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dal successivo Paragrafo 15;
 - (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

15. OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

- 15.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti agli amministratori, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.
- 15.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate da CLI e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
 - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dell'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.
- 15.3 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 15.4 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di CLI ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente Paragrafo 15.1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) CLI abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea di CLI una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione:
 - (i) la Società comunica alla Consob, nonché agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine di cui al precedente Paragrafo 14.5, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, oltre che le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (i) la Società è tenuta in ogni caso agli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 5, comma 8 e all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, nonché agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove ne ricorrano i presupposti.
- 15.5 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni con Società Collegate a CLI, a condizione che nelle Società Collegate

controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata della Società, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8 e all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, nonché agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove ne ricorrano i presupposti.

- 15.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce al Comitato informazioni circa le Operazioni con Parti Correlate soggette ad esenzione a norma del presente articolo e/o del Regolamento OPC – tranne quelle di importo esiguo – e riferisce circa lo stato di esecuzione delle stesse alla prima riunione utile del Comitato.
- 15.7 Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Comitato Parti Correlate:
- (i) con cadenza almeno annuale, le informazioni in merito all'applicazione dei criteri di esclusione previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento OPC, quantomeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ai quali la Società intende far ricorso;
 - (ii) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ma escluse perché ordinarie, tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative all'Operazione, affinché il medesimo Comitato possa verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard. Il Comitato è tenuto ad esprimersi entro cinque giorni dalla comunicazione e, in ogni caso, in tempo utile per consentire la comunicazione alla Consob ai sensi del precedente Paragrafo 15.4, lett. c), punto (i).
- 15.8 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse, fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza del Consiglio di Amministrazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2 del Regolamento OPC a condizione che:
- (a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di un *Manager*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle Operazioni stesse;
 - (b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di CLI;
 - (c) il Consiglio di Amministrazione di CLI, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di CLI riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di CLI e

con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;

- (e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea CLI metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate dalle applicabili disposizioni regolamentari, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

15.9 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Paragrafo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Paragrafo 12.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Il Consiglio di Amministrazione di CLI valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate ai sensi della presente Procedura e dell'art. 4 del Regolamento OPC.

16.2 Il Collegio Sindacale di CLI vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile e dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.

16.3 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

16.4 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Il presente Allegato definisce – in conformità a quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento OPC – i criteri di tipo quantitativo per l’individuazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Criteri quantitativi

1. Sono individuate come Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) *Indice di rilevanza delle passività:* è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con l'eventuale controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società.

3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Modalità alternative di calcolo

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.